

SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Assicurazione contro i rischi catastrofali

Il DL 39/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo, ha posticipato l'entrata in vigore dell'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali (art. 1 comma 101 ss. L. 213/2023)¹ stabilendo che:

- per le medie imprese, l'obbligo è rinviato al 1°ottobre 2025;
- per le piccole e microimprese, l'obbligo è prorogato al 31 dicembre 2025;
- per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025 con decorrenza a 90 giorni degli effetti della mancata stipula assicurativa².

La classificazione dimensionale dell'impresa è determinata sulla base dei criteri riepilogati nella seguente tabella³. (Occorre che vengano rispettati almeno due dei parametri).

Elementi da considerare	Microimpresa	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Numero medio dipendenti	< 10	< 50	< 250	> 250
Ricavi vendite / prestazioni	< € 900.000	< € 10.000.000	< € 50.000.000	> € 50.000.000
Totale attivo patrimoniale	< € 450.000	< € 5.000.000	< € 25.000.000	> € 25.000.000

Con riferimento ai beni detenuti a titolo di locazione, comodato, leasing, come chiarito dalle FAQ del MIMIT del 1°aprile 2025, è l'imprenditore che ha in godimento tali beni a dover assolvere all'obbligo in oggetto, salvo che essi siano già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

¹L'obbligo di stipula riguarda: le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel registro delle imprese e i beni individuati dall'art. 2424 co. 1 c.c., sezione attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, ovvero terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali

²La stipula è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

³Direttiva UE 2023/2775